

REGOLAMENTO (CEE) N. 2641/88 DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 1988

che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti per l'utilizzazione di uve, di mosti di uve e di mosti di uve concentrati per la fabbricazione di succhi di uve

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2253/88 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 46, paragrafo 5, l'articolo 47, paragrafo 3, l'articolo 67, paragrafo 8 e l'articolo 81,

considerando che l'articolo 46, paragrafo 1, primo trattino del regolamento (CEE) n. 822/87 ha istituito un regime di aiuti per l'utilizzazione di mosti di uve e di mosti di uve concentrati ottenuti da uve prodotte nella Comunità per la fabbricazione di succhi di uve; che, a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo, il regime di aiuti può essere applicato anche all'utilizzazione di uve di origine comunitaria; che è opportuno estendere il beneficio dell'aiuto anche a queste ultime, per tener conto dei procedimenti di elaborazione dei succhi di uve;

considerando che, a norma dell'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 822/87, possono beneficiare delle misure d'intervento soltanto i produttori che hanno soddisfatto agli obblighi di cui all'articolo 35 e, se del caso, agli articoli 36 e 39 dello stesso regolamento durante un periodo di riferimento da stabilire; che occorre pertanto fissare detto periodo di riferimento;

considerando che, ai fini dell'applicazione del regime di aiuti, è necessario instaurare una prassi amministrativa che consenta sia il controllo dell'origine sia il controllo della destinazione dei prodotti che possono beneficiare dell'aiuto;

considerando che, sotto il profilo economico, il regime di aiuti è inteso ad incoraggiare, per la fabbricazione dei succhi di uve, l'utilizzazione di materie prime ottenute da uve di origine comunitaria anziché di materie prime importate; che è pertanto opportuno concedere l'aiuto agli utilizzatori delle materie prime, ossia ai trasformatori;

considerando che, ai fini del corretto funzionamento del regime di aiuti e di controllo, è opportuno disporre che i trasformatori interessati presentino una dichiarazione scritta recante le indicazioni necessarie per consentire il controllo delle operazioni;

considerando che, affinché il regime di aiuti possa avere un impatto quantitativo apprezzabile sull'utilizzazione

delle materie prime comunitarie, è opportuno fissare, per ciascun prodotto, il quantitativo minimo sul quale può vertere una dichiarazione;

considerando che è opportuno precisare che l'aiuto è concesso soltanto per le materie prime che presentano le caratteristiche qualitative richieste per la trasformazione in succo di uve; che occorre pertanto prescrivere un particolare che le uve e i mosti di uve oggetto di una dichiarazione devono avere una massa volumica, a 20 gradi celsius, compresa tra 1,055 e 1,100 grammi per centimetro cubo;

considerando che a norma dell'articolo 46, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87 fino alla campagna 1989/1990 una parte dell'aiuto è destinata all'organizzazione di campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uve; che, in considerazione della necessità di finanziare dette campagne, è opportuno fissare la percentuale dell'aiuto ad un livello che consenta di ottenere disponibilità sufficienti per attuare un'efficace campagna di promozione del prodotto;

considerando che la trasformazione viene effettuata sia da trasformatori occasionali sia da imprese che operano in modo continuo; che le modalità di applicazione del regime di aiuti devono tener conto di tale differenza strutturale;

considerando che, per consentire agli organi competenti degli Stati membri di effettuare i necessari controlli, è opportuno, fatte salve le disposizioni del titolo II del regolamento (CEE) n. 1153/75 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 418/86⁽⁴⁾, precisare gli obblighi del trasformatore per quanto riguarda la tenuta della contabilità di magazzino;

considerando che, sia per evitare spese ingiustificate sia a fini di controllo, è opportuno prescrivere un rapporto massimo tra le materie prime impiegate e il succo di uve ottenuto, basato sulle normali tecniche di trasformazione;

considerando che, per motivi commerciali, alcuni operatori conservano per lunghi periodi in magazzino il succo di uve prima del condizionamento; che, in tali circostanze, occorre instaurare un regime di anticipi allo scopo di non ritardare il pagamento degli aiuti agli operatori pur garantendo, mediante un'appropriata cauzione, gli organi competenti contro il rischio di pagamenti indebiti; che è pertanto opportuno precisare i termini di pagamento dell'anticipo nonché le modalità per lo svincolo della cauzione;

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 35.

⁽³⁾ GU n. L 113 dell'1. 5. 1975, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 8.